

CONTRATTO DI APPALTO

LAVORI DI: I) MANUTENZIONE ORDINARIA DEL FREGIO DELL'ALTARE DELLA PATRIA OPERA DELLO SCULTORE ANGELO ZANELLI; II) MANUTENZIONE E RESTAURO DI N. 6 PANCHE LAPIDEE SITUATE NEL PORTICATO DEL GIARDINO GRANDE DI PALAZZO VENEZIA; III) RESTAURO CONSERVATIVO DELLA STATUA DI SAN PIETRO ORSEOLO E DELLA RELATIVA ISCRIZIONE LAPIDEA COLLOCATE NEL GIARDINO GRANDE DI PALAZZO VENEZIA; IV) RESTAURO CONSERVATIVO DELLA VERA DA POZZO CONSERVATA NEL VIRIDARIUM DI PALAZZO VENEZIA

CIG BACB731961 - CUP F89D26000200001

TRA

l'Istituto Vi-Ve - Vittoriano e Palazzo Venezia (di seguito anche "Stazione Appaltante" o "Istituto" o "Ente Committente"), nella persona della Direttrice Dott.ssa Edith Gabrielli, con sede in Piazza San Marco 49 - 00186 Roma;

E

l'Operatore Economico ditta individuale **Maria Rosaria Coppetti** con sede legale in Via Enrico Albanese,45, 00149 - Roma, P.IVA 12766351006 – pec mr.coppetti@pec.it (di seguito anche "Appaltatore" o "Affidatario")

(di seguito congiuntamente anche dette le "Parti")

PREMESSO CHE

1. l'Istituto Vi-Ve - Vittoriano e Palazzo Venezia ha necessità di procedere all'esecuzione dei lavori di *i) manutenzione ordinaria del fregio dell'Altare della Patria opera dello scultore Angelo Zanelli; ii) manutenzione e restauro di n. 6 panche lapidee situate nel porticato del Giardino Grande di Palazzo Venezia; iii) restauro conservativo della statua di San Pietro Orseolo e della relativa iscrizione lapidea collocate nel Giardino Grande di Palazzo Venezia; iv) restauro conservativo della Vera da Pozzo conservata nel Viridarium di Palazzo Venezia;*
2. con nota prot. 899 del 6 marzo 2026 e successiva integrazione con nota prot. 925 del 9 marzo 2026, la Dott.ssa Eleonora Bologna Provinciali, in qualità di progettista incaricata, ha trasmesso all'Ente il progetto esecutivo afferente all'intervento in parola, successivamente approvato dall'Amministrazione;

3. con richiesta di preventivo del 9 marzo 2026, l'Istituto Vi-Ve, sulla base del predetto progetto esecutivo, ha invitato l'operatore economico Maria Rosaria Coppetti a presentare un'offerta per l'appalto avente in oggetto i lavori di restauro di cui sopra;
4. con offerta del 9 marzo 2026, l'operatore economico Maria Rosaria Coppetti, con sede in Via Enrico Albanese,45, 00149 - Roma, partita IVA 12766351006, ha presentato la propria migliore offerta per le opere sopra descritte e unitamente le autocertificazioni, rese ai sensi del D.P.R. 5 giugno n. 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le Parti confermano e ratificano la su esposta premessa narrativa e l'assumono quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto del contratto

L'Istituto affida alla ditta individuale Maria Rosaria Coppetti che accetta senza riserva alcuna, le attività di:

- i) manutenzione ordinaria del fregio dell'Altare della Patria opera dello scultore Angelo Zanelli;
- ii) manutenzione e restauro di n. 6 panche lapidee situate nel porticato del Giardino Grande di Palazzo Venezia;
- iii) restauro conservativo della statua di San Pietro Orseolo e della relativa iscrizione lapidea collocate nel Giardino Grande di Palazzo Venezia;
- iv) restauro conservativo della Vera da Pozzo conservata nel *Viridarium* di Palazzo Venezia.

L'Appaltatore si impegna all'esecuzione dei lavori di cui sopra alle condizioni delineate nel presente contratto e nella documentazione progettuale da questi accettata, nel rispetto dei criteri CAM richiamati nei suddetti elaborati, e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni.

L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni contrattuali e dell'assolvimento degli obblighi che derivano, direttamente o indirettamente, dal contratto, dagli artt. 1655 e ss. c.c., e dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli imposti dalla regolamentazione tecnica e dalle norme vigenti, essendo i relativi oneri e rischi compresi e compensati nel Corrispettivo.

Le prestazioni rese dall'Appaltatore dovranno essere svolte a proprio rischio, con mezzi e attrezzature tecniche adeguate e con personale e/o collaboratori adeguatamente istruiti.

Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto

I lavori vengono affidati dall'Ente committente ed accettati dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente

contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- richiesta di preventivo;
- offerta economica;
- autocertificazione possesso dei requisiti;
- elaborati progettuali, tra cui relazione tecnica generale e cronoprogramma;
- PSC.

Tutti i suddetti documenti, visionati dalle parti ed integralmente accettati, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella documentazione sopra esposta e nel D.Lgs. n. 36/2023, alla stipula del presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile.

Articolo 3 – Ammontare dell'appalto

Il corrispettivo dovuto dall'Ente Committente all'affidatario, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in euro 81.500,00 (ottantunomilacinquecento/00), oltre IVA pari a euro 17.930,00 (diciassettemilanovecentotrenta/00) per un impegno complessivo dell'Amministrazione pari a euro 99.430,00 (novantanovemilaquattrocentotrenta/00), come da preventivo del 9 marzo 2026, acquisito agli atti d'ufficio con prot. n. 941.

Le Parti concordano inoltre sul contenuto del PSC, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 4 – Garanzie e Polizze assicurative

Ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore si impegna a costituire entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto una garanzia definitiva a favore della Stazione appaltante, di importo pari a € 4.075,00, equivalente al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale.

La garanzia dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da soggetti autorizzati ai sensi della normativa vigente e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia definitiva nel termine ivi indicato dalla Stazione appaltante comporta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, la risoluzione di diritto del contratto, previa comunicazione della Stazione appaltante all'Appaltatore.

L'Appaltatore dichiara, inoltre, di essere munito di una polizza per responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, giusta polizza n. 61/212593156 rilasciata da UNIPOL in data 12/03/2026 con i seguenti massimali: € 1.000.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Articolo 5 – Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – sospensione dell'esecuzione del contratto

Il presente Contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.

L'esecuzione del contratto potrà avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata (artt. 17 e 50 del D. Lgs. n. 36/2023).

La durata del presente Contratto è pari 190 giorni naturali e consecutivi, con decorrenza dal 16 marzo 2026 e si concluderà il 21 settembre 2026, fermo restando quanto previsto nel cronoprogramma.

L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare l'Appalto nel termine fissato può richiederne la proroga, con anticipo di almeno 20 giorni rispetto alla scadenza del termine contrattuale motivando le ragioni alla base della richiesta di differimento del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del Progetto, sentito il Direttore dell'Esecuzione, entro 10 giorni dal suo ricevimento.

Articolo 6 – Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 119 comma 7 del medesimo D.lgs.

Articolo 7 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 119 co. 1 secondo periodo del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 8 - Subappalto

L'Appaltatore dichiara di non affidare in subappalto alcuna parte dei lavori di cui al presente contratto, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 9 – Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi, come dettagliato all'art. 16 del Capitolato.

La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura del 90 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Art. 10 - Penali

Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 è prevista l'applicazione di penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

In caso di inadempimenti dell'Appaltatore (non dipendenti da forza maggiore o caso fortuito) la Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di applicare le seguenti penali:

- Per ogni giorno naturale di ritardo nella corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nei termini indicati nel cronoprogramma, sarà applicata una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo complessivo contrattualizzato.

Qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, la Stazione Appaltante avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Società stessa.

Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali saranno contestati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore a mezzo P.E.C. (posta elettronica certificata). In tal caso, l'Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ritenute accoglibili, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, la Società Appaltante potrà applicare all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione (dunque, anche a titolo/ragione derivante da un diverso appalto affidatogli dalla Stazione Appaltante) ovvero, in difetto avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonereranno in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse.

Fermo restando quanto sopra, l'applicazione delle suddette penali non precluderà il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Articolo 11 – Responsabilità verso terzi

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione dei lavori qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

Articolo 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010

Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 90 del D.lgs. 36/2023 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto *ex* articolo 1456 c.c..

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca: INTESA SANPAOLO;

IBAN: IT20 T030 6905 0351 0000 0004 956;

Intestatario: MARIA ROSARIA COPPETTI;

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati: MARIA ROSARIA COPPETTI.

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Il compenso verrà corrisposto come segue.

Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente con modalità elettronica secondo le regole ed i tracciati previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e le indicazioni operative presenti sul sito www.fatturapa.gov.it.

Le fatture dovranno essere corredate con il codice CIG e CUP, il capitolo di spesa, il conto dedicato per l'effettuazione del pagamento nei modelli di fattura che saranno forniti dall'Istituto, ed inoltrate in forma elettronica.

Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: SY6NCD.

In mancanza dei suddetti requisiti non si potrà procedere al pagamento.

L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 13 - Fatturazione, contabilizzazione e pagamenti

I lavori saranno contabilizzati a corpo e i prezzi unitari per i lavori sono quelli stabiliti in sede di offerta.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore pagamenti in relazione all'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti, sulla base delle risultanze della contabilità dei lavori.

I pagamenti avverranno mediante emissione di Stati di Avanzamento Lavori (SAL), con cadenza bimestrale, a fronte delle lavorazioni effettivamente eseguite e contabilizzate rispetto all'importo contrattuale a corpo, con conseguente emissione del relativo certificato di pagamento.

Il certificato di pagamento della rata di SAL è emesso dal RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e di eventuali subappaltatori, al netto del ribasso d'asta praticato, delle ritenute di legge e della quota IVA, ove applicabile, e sarà comprensivo della relativa quota dei costi della sicurezza.

Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il RUP rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal capitolato speciale di appalto, apposito certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori.

Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

Sulle somme dovute saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo, risarcimento o rimborso contrattualmente previsto.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo del Contratto è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di saldo, dopo l'approvazione da parte dell'Ente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il pagamento del corrispettivo relativo all'esecuzione dei lavori avverrà per Stati di Avanzamento (SAL) previa emissione di certificati di pagamenti e secondo le modalità stabilite dall'art. 125 del D. Lgs. 36/2023.

Il pagamento degli acconti e della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, c.c.

Ciascun pagamento è subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC regolare dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori autorizzati;
- b) alla presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori che attestano l'avvenuto pagamento delle relative prestazioni;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) specifica autocertificazione, attestante l'assolvimento degli obblighi inerenti il trattamento retributivo e gli adempimenti contributivi e previdenziali sui redditi da lavoro dipendente;
- e) ogni altro documento richiesto dall'Istituto.

Nel caso di invio della documentazione di cui sopra incompleta o inesatta, i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricevimento della documentazione regolare, spettando all'Ente il pieno diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo fino alla data di esibizione da parte dell'Appaltatore della predetta documentazione.

Nel caso di accertato inadempimento degli obblighi comunque gravanti sull'Appaltatore in forza del Contratto, l'Ente è autorizzato a sospendere in tutto o in parte i pagamenti dovuti, sino a quando l'Appaltatore non avrà regolarizzato nella maniera più completa la sua posizione.

Inoltre, qualora l'Appaltatore non provveda a regolarizzare la propria posizione entro i termini che saranno, caso per caso, stabiliti dall'Ente o dai soggetti da essa delegati, la stessa potrà provvedervi direttamente, a spese dell'Appaltatore, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezioni o avanzare pretese di sorta o richieste di risarcimento od indennizzo, fermo il diritto dell'Istituto a procedere alla risoluzione in danno.

Articolo 14 – Anticipazione

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. è prevista, su richiesta dell'Appaltatore, la corresponsione di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% sul valore del contratto di Appalto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, alle condizioni stabilite dall'art. 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 citato.

Articolo 15 - Conto finale

Il Direttore dei lavori deve presentare al RUP il conto finale, unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione, a seguito della certificazione dell'ultimazione dei lavori. Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'appaltatore entro un termine non superiore a 30 giorni dalla presentazione allo stesso.

Il certificato per il pagamento verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori e all'esito positivo del collaudo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 125, comma 7, del D.Lgs. 36/2023.

Il certificato per il pagamento dello stato finale, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato successivamente all'emissione del verbale di ultimazione dei lavori e del certificato di regolare esecuzione riportante l'importo della rata di saldo.

Il pagamento della rata di saldo avverrà previa costituzione e presentazione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, come previsto dall'art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 come meglio descritto nel precedente articolo dedicato alle garanzie definitive ed alle polizze.

Articolo 16 – Certificato di Regolare Esecuzione Verifiche, collaudi - Collaudo finale provvisorio - Collaudo finale definitivo

Il collaudo delle opere verrà eseguito mediante certificato di regolare esecuzione, il quale dovrà essere emesso entro tre mesi, dalla data di ultimazione dei lavori e sarà diretto ad accertare la rispondenza dell'opera alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità delle prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dall'Amministrazione.

All'esito positivo del collaudo/regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dallo stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

Qualora le opere dovessero presentare manchevolezze tali da non poter essere accettate, la Direzione lavori ordinerà all'Appaltatore di metterle nelle condizioni prescritte, indicando le prestazioni integrative da eseguirsi, i termini per eseguirle, le riduzioni di prezzo e di addebiti a carico del contraente. Si applica quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e dall'allegato II.14 al Codice.

Il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Articolo 17 – Varianti

L'Ente potrà richiedere all'Appaltatore, durante lo svolgimento dell'Appalto, l'esecuzione di varianti in corso d'opera nei limiti e con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 senza diritto per l'Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante.

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni alle modalità di esecuzione dell'Appalto senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente. La violazione del divieto costituirà un inadempimento al Contratto con diritto della Committente all'applicazione di penali o alla risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno.

Articolo 18 – Ulteriori obblighi dell'affidatario

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 96 comma 12 D.Lgs. 36/2023.

Articolo 19 – Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e nel Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 36/2023, nonché nei suoi Allegati, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel D. Lgs. n. 36/2023, alla stipula del presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile.

Articolo 20 – Dichiarazione anti-pantouflage

L'affidatario con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'Istituto il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'Istituto.

Articolo 21 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formale stipulazione del presente contratto, da registrarsi con imposta in misura fissa ai sensi della vigente legge di registro, sono a carico dell'aggiudicatario.

Articolo 22 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.

Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto o dal capitolato speciale d'appalto.

Il contratto potrà essere risolto dall'Amministrazione, anche in caso di mancata presentazione della garanzia definitiva nel termine di cui all'art. 4 del presente Contratto.

Articolo 23 - Recesso dal contratto

Si applicano i disposti dell'art. 123 e dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 24 – Controversie e foro competente

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 210 e 212 del D.lgs. 36/2023, tutte le controversie tra l'Ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al foro competente di Roma.

Articolo 25 – Trattamento dei dati personali

L'Affidatario sarà nominato, ex art. 28 Regolamento Europeo 679/16, Responsabile del trattamento dei dati personali, utilizzati per lo svolgimento dell'affidamento dei lavori descritti in oggetto così come meglio specificati in apposito atto di nomina.

L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

VIVE

Vittoriano
e Palazzo Venezia

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite dalle parti, dovranno essere considerate riservate. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Articolo 26 – Allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto tutti i documenti ivi richiamati, anche se non materialmente allegati allo stesso.

Luogo, data _____
Per l'affidatario _____
(sottoscritto con firma digitale)

Luogo, data _____
Per l'ente committente: _____
(sottoscritto con firma digitale)